



PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/CP del 22/12/2014; art. 68 modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 18/12/2018; art. 39 modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 30/05/2019)

CAPO I IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 1 (Sede)
- Art. 2 (Bandiera e gonfalone)
- Art. 3 (Competenze del consiglio)

CAPO II IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art. 4 (Modificazione del regolamento)
- Art. 5 (Interpretazione del regolamento)
- Art. 6 (Deposito e diffusione del regolamento)

CAPO III I CONSIGLIERI

- Art. 7 (Entrata in carica)
- Art. 8 (Dimissioni)
- Art. 9 (Supplenza dei Consiglieri)
- Art. 10 (Decadenza)
- Art. 11 (Rimozione)
- Art. 12 (Diritti)
- Art. 13 (Richiesta di convocazione del Consiglio)
- Art. 14 (Interrogazioni emozionali)
- Art. 15 (Interrogazioni)
- Art. 16 (Mozioni)
- Art. 17 (Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)
- Art. 18 (Procedura per ottenere la visione o la copia di atti e documenti)
- Art. 19 (Deleghe ai Consiglieri)

CAPO IV OBBLIGHI DI TRASPARENZA

- Art. 20 (Dichiarazioni all'inizio del mandato)
- Art. 21 (Dichiarazioni successive)
- Art. 22 (Inadempienze e diffida)
- Art. 23 (Amministratori di enti o società)

CAPO V
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- Art. 24 (Il Presidente)
- Art. 25 (Funzioni del Presidente)
- Art. 26 (Vice Presidente)
- Art. 27 (Segretario)

CAPO VI
I GRUPPI CONSILIARI E I CAPIGRUPPO

- Art. 28 (Costituzione dei gruppi consiliari)
- Art. 29 (Capigruppo)

CAPO VII
LE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 30 (Commissioni consiliari)
- Art. 31 (Competenze)
- Art. 32 (Presidenza)
- Art. 33 (Funzioni del presidente)
- Art. 34 (Lavori della Commissione)
- Art. 35 (Convocazione)
- Art. 36 (Sedute e deliberazioni)
- Art. 37 (Verbale)
- Art. 38 (Commissioni speciali)
- Art. 39 (Commissione pari opportunità)

CAPO VIII
LE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art.40 (Prima seduta del consiglio)
- Art.41 (Iniziativa)
- Art.42 (Ordine del giorno)
- Art.43 (Convocazione)
- Art.44 (Avviso di convocazione)
- Art.45 (Partecipazione dei consiglieri alle sedute)
- Art.46 (Sedute pubbliche e sedute riservate)
- Art.47 (Sedute aperte)

CAPO IX
SVOLGIMENTO DEI LAVORI, DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art.48 (Apertura della seduta e verifica del numero legale)
- Art.49 (Approvazione del verbale)
- Art.50 (Comunicazioni del presidente)
- Art.51 (Durata degli interventi dei consiglieri nella discussione)
- Art.52 (Questione sospensiva e pregiudiziale)
- Art.53 (Fatto personale e fatto lesivo della onorabilità)
- Art.54 (Richiami all'argomento)
- Art.55 (Rifiuto di interventi)
- Art.56 (Ordini del giorno)
- Art.57 (Presentazione e svolgimento degli emendamenti)
- Art.58 (Votazione)
- Art.59 (Validità delle deliberazioni)
- Art. 60 (Annullamento e ripetizione della votazione)
- Art. 61 (Proclamazione del risultato della votazione)
- Art. 62 (Partecipazione alle sedute del Consiglio)

CAPO X
ORDINE DELLE SEDUTE

- Art.63 (Ordine delle sedute)
- Art.64 (Comportamento del pubblico)
- Art.65 (Verbale)
- Art.66 (Presentazione del programma di Governo)

CAPO XI
STEMMA, GONFALONE E SALA DEI GRANDI

- Art. 67 (Uso dello stemma e del gonfalone)
- Art. 68 (Concessione in uso della "Sala dei Grandi" e/o dell' "Atrio d'Onore" e/o della "Sala Fanfani")

CAPO I IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 1 (Sede)

Il consiglio provinciale si riunisce nella “Sala dei Grandi”, presso la sede della Provincia.

Per motivi di carattere istituzionale, amministrativo e sociale, il consiglio potrà riunirsi anche in altra sede.

Art. 2 (Bandiera e gonfalone)

Durante le riunioni del Consiglio viene esposta la bandiera nazionale, insieme a quella dell’Unione Europea, della Regione ed a quella con lo stemma della Provincia.

La bandiera con lo stemma della Provincia rimane sempre esposta nel palazzo provinciale.

Art. 3 (Competenze del Consiglio)

Le competenze del consiglio provinciale sono stabilite dalla legge e sono esercitate nei modi previsti dallo statuto e dal presente regolamento.

CAPO II IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 4 (Modificazione del regolamento)

L’iniziativa per la modifica del regolamento spetta a ciascun consigliere.

La proposta di modifica, prima di essere iscritta all’ordine del giorno del consiglio provinciale, deve essere sottoposta all’esame di Commissione appositamente nominata.

Art. 5 (Interpretazione del regolamento)

Il regolamento è interpretato secondo i criteri validi per le norme giuridiche, secondo legge e secondo lo statuto della Provincia.

Durante le sedute del consiglio compete al Presidente della Provincia il compito di dirimere le questioni sollevate sull’esatta applicazione del regolamento.

Art. 6
(Deposito e diffusione del regolamento)

Copia del regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento deve essere consegnata dal Segretario Generale a tutti i consiglieri eletti.

Il testo del regolamento è inserito nel sito Internet della Provincia.

CAPO III
I CONSIGLIERI

Art. 7
(Entrata incarica)

Nella prima seduta, successivamente alle elezioni, il Consiglio, prima di ogni altra deliberazione, provvede alla convalida degli eletti.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che deve avere luogo nella prima seduta utile e comunque entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione delle dimissioni. L'argomento deve essere trattato inderogabilmente prima degli altri punti all'ordine del giorno.

Art. 8
(Dimissioni)

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta al Segretario generale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci non appena protocollate.

Art.9
(Supplenza dei Consiglieri)

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Il consigliere provinciale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito della Provincia, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza della Provincia.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

Art.10
(Decadenza)

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti.

Il Consiglio, previo accertamento delle giustificazioni fornite dal consigliere, ne delibera la decadenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nella stessa seduta, il consiglio provvede, quindi, all'adozione della delibera di surrogazione.

Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge

Art.11
(Rimozione)

I consiglieri rimossi dalla carica cessano le loro funzioni dalla data di notifica del provvedimento di rimozione.

Art. 12
(Diritti)

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su tutte le materie di competenza del consiglio.

I consiglieri possono:

- richiedere la convocazione del Consiglio Provinciale;
- presentare proposte di deliberazione;
- proporre modifiche alle proposte di deliberazione sottoposte all'esame del Consiglio Provinciale;
- presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti utili per lo svolgimento del loro mandato;
- chiedere copia degli atti utili per lo svolgimento del loro mandato.

Art.13
(Richiesta di convocazione del consiglio)

Un quinto dei consiglieri provinciali può chiedere - indicando le questioni da inserire nell'ordine del giorno - la convocazione del consiglio al Presidente, che deve provvedere entro il termine di quindici giorni.

Art. 14
(Interrogazioni e mozioni)

Nell'esercizio delle loro funzioni i Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano le competenze e le funzioni della Provincia.

Il Consiglio dedica, in ogni seduta, un periodo di tempo per la trattazione delle interrogazioni.

Art.15
(Interrogazioni)

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al presidente della Provincia per avere informazioni o spiegazioni e conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione ad uno specifico argomento.

Ove possibile le interrogazioni devono essere presentate per iscritto, vengono assunte al protocollo dell'Ente e inviate al Presidente della Provincia ed a tutti i Consiglieri.

Le interrogazioni vengono trattate nella prima seduta utile di Consiglio e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione.

Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo l'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.

Alle interrogazioni, comunicate durante la seduta consiliare, il Presidente della Provincia può riservarsi di dare risposta nella seduta successiva e comunque non oltre 30giorni.

Il proponente può chiedere che la risposta venga data per iscritto. In tal caso la risposta deve essere comunicata all'interrogante entro 30 giorni dalla presentazione.

Se non viene specificatamente richiesta una risposta scritta, il Presidente può dare una risposta verbale all'interrogazione immediatamente ovvero entro i termini temporali sopra precisati e durante una seduta consiliare.

Il Presidente della Provincia può incaricare il Dirigente competente di predisporre la risposta scritta che, controfirmata dal Presidente, sarà presentata al Consiglio.

Le interrogazioni possono essere illustrate, a discrezione del proponente, secondo l'ordine di presentazione.

Se l'interrogazione è presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi.

Nello svolgimento delle interrogazioni possono prendere la parola soltanto i consiglieri che le hanno presentate ed il Presidente della Provincia.

Le risposte del Presidente della Provincia possono dar luogo a replica del proponente per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Le interrogazioni non possono dar luogo a discussione in aula da parte del Consiglio, né possono dar luogo a una deliberazione del Consiglio, a meno che non siano trasformate in mozione.

Art.16 (Mozioni)

La mozione è un documento motivato inteso a provocare una discussione su di un argomento o questione di particolare importanza e a promuovere una deliberazione da parte del consiglio provinciale.

Possono essere presentate mozioni tendenti ad ottenere la pronuncia dell'opinione del consiglio anche su problemi di carattere generale, riguardanti l'azione dell'amministrazione provinciale.

Le mozioni devono essere presentate almeno 10 giorni prima della seduta consiliare.

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla discussione delle deliberazioni consiliari.

E' ammessa anche una dichiarazione di voto da parte di altro consigliere del gruppo solo in caso di dissenso.

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una unica discussione.

In questo caso ha diritto di parlare, prima che si apra la discussione, un proponente per ciascuna mozione.

Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art.17 (Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)

I Consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In particolare, i Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti e di ottenere copia di documenti.

Le copie suddette sono esenti dal costo di riproduzione e dall'imposta di bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni, trattandosi di documenti rilasciati ad uso amministrativo per le funzioni istituzionali del Consigliere. Le copie sono rilasciate con l'espressa indicazione che trattasi di "copia destinata esclusivamente agli usi inerenti alla carica di Consigliere Provinciale".

I Consiglieri non possono usare i documenti per fini privati o comunque diversi da quelli istituzionali. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 18

(Procedura per ottenere la visione o la copia di atti e documenti)

La richiesta di presa visione e/o rilascio di copia è effettuata dal consigliere presso la segreteria provinciale con domanda scritta - o con richiesta verbale nel caso di semplice reperibilità dell'atto - contenente gli estremi dell'atto di cui si chiede la presa visione e/o rilascio di copia, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica coperta, la data e la firma.

La richiesta viene evasa entro 3 giorni dalla presentazione, salvo che non si tratti di richiesta che comporta una ricerca particolarmente complessa per gli uffici, in tal caso viene comunicato il maggior tempo necessario per soddisfarla.

Se l'Amministrazione ritiene di negare l'accesso in quanto la richiesta non rientra nell'esercizio del mandato consiliare, ovvero per altre cause ostative derivanti dagli obblighi di legge, adotta provvedimento motivato di diniego.

Sull'eventuale ricorso, da indirizzare al Presidente della Provincia, decide una Commissione formata dal Presidente della Provincia, dal Segretario Generale, dal Vice Presidente e da due consiglieri (uno di maggioranza ed uno di minoranza).

La richiesta di copia può essere soddisfatta su supporto cartaceo, informatico, su nastro magnetico e/o altro supporto multimediale.

Il diritto al rilascio di copia, disciplinato dal presente articolo, trova limitazione nel caso in cui si tratti di atti o documenti la cui riproduzione sia molto onerosa o presenti caratteristiche di particolare complessità tecnica.

Resta salvo in ogni caso il diritto all'accesso degli atti con le modalità ed i limiti previsti per tutti i cittadini.

Art. 19

(Deleghe ai Consiglieri)

Il presidente della Provincia può affidare ai consiglieri incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità stabilite nell'atto d'incarico.

I consiglieri delegati coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni di indirizzo e di sorveglianza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente negli incontri di cui al seguente comma.

Il Presidente ed i Consiglieri titolari di delega si incontrano con cadenza periodica in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale dell'Ente, il Direttore Generale e, se invitati, i Dirigenti o i Responsabili dei Servizi interessati.

Le decisioni che emergono nel corso degli incontri di cui al precedente paragrafo sono assunte con la forma del Decreto del Presidente. Il Presidente è l'unico soggetto cui spetta la decisione finale in merito all'adozione del Decreto.

CAPO IV OBBLIGHI TRASPARENZA

Art. 20

(Dichiarazioni all'inizio del mandato)

1- Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente della Provincia e ciascun Consigliere sono tenuti a depositare presso la segreteria generale della Provincia:

- a) il curriculum vitae;
- b) una dichiarazione contenente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensispettanti;
- c) l'ultima dichiarazione dei redditi, propria, del coniuge non separato, dei figlie e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
- g) una dichiarazione inerente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, propria, del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
- h)- una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale o mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, unitamente a copia delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti.

Art. 21

(Dichiarazioni successive)

Entro un mese dal termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi, i soggetti sopra indicati sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'incarico i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della

situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

Art. 22
(Inadempienze e diffida)

Allo scopo di semplificare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, le informazioni e le dichiarazioni possono essere rese su modelli appositamente predisposti dalla Segreteria Generale della Provincia ed inviate ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l'adempimento.

Decorso i termini per la consegna il Segretario Generale invia agli inadempienti un sollecito scritto, assegnando 15 giorni per la regolarizzazione. Analogamente nel caso in cui la dichiarazione risulta incompleta il Segretario generale invita l'interessato ad integrare i dati mancanti o a presentare le eventuali ragioniostative. Decorso anche il termine di cui al precedente comma il segretario Generale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 10 giorni con l'espresso avvertimento che l'inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente comma.

La diffida è inviata per conoscenza al Presidente.

Le incomplete o mancate comunicazioni sono punite, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.Lgs 33/2013, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 10.000. Il Provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato nell'apposita voce prevista nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 23
(Amministratori di enti o società)

Le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti relativamente ai componenti degli organi di indirizzo ed ai soggetti titolari di incarico negli enti pubblici vigilati dalla Provincia, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché nelle società partecipate dalla Provincia sono pubblicati sui siti istituzionali degli enti stessi. Sul sito della provincia di Arezzo, nella sezione Amministrazione Trasparente sono inseriti i link di collegamento a tali siti.

La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui in argomento da parte degli enti tenuti, comporta il divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della Provincia.

CAPO V LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 24 (Il Presidente)

Il consiglio è presieduto dal Presidente della Provincia.

Art. 25 (Funzioni del presidente)

Il presidente, rappresenta il consiglio provinciale, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori.

Il presidente convoca il consiglio, lo presiede, mantiene l'ordine dell'assemblea, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sospende i lavori in caso di tumulto o di disordini, esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo statuto e dal regolamento.

Il presidente mantiene rapporti con i gruppi consiliari, esamina le questioni a lui sottoposte dai consiglieri, assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri, di norma per il tramite dei capigruppo, sulle questioni sottoposte al consiglio.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e tutela le prerogative del consiglio ed i diritti dei singoli consiglieri.

Art. 26 (Vice Presidente)

Il Presidente può nominare un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri provinciali. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui costui sia assente od impedito. Il Vice Presidente adempie, altresì, alle funzioni di competenza del Presidente che dallo stesso vengano a lui delegate.

Il Vice Presidente decade dalla carica quando la sua nomina viene revocata dal Presidente o contestualmente alla nomina del nuovo Presidente della Provincia.

Gli atti adottati dal Presidente in merito al Vice Presidente sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 27 (Segretario)

Le funzioni di segretario delle sedute sono svolte dal Segretario Generale della Provincia ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice segretario.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale e del vice segretario le funzioni di segretario della seduta sono svolte da un consigliere eletto, all'inizio della seduta, dal consiglio su proposta del presidente e senza discussione.

CAPO VI GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

Art. 28 (Costituzione dei gruppi consiliari)

I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.

I consiglieri che non intendono continuare a far parte di un gruppo, né aderire ad altro gruppo già costituito, entrano a far parte di un unico gruppo misto.

Ciascun consigliere non può partecipare a più di un gruppo consiliare.

E' assegnato al Consiglio Provinciale un locale, nella sede provinciale, riservato ai Consiglieri.

Art. 29 (Capigruppo)

I gruppi procedono alla nomina del capogruppo, il cui nominativo è comunicato in forma scritta al Presidente della Provincia, unitamente all'elenco dei componenti del gruppo.

I mutamenti nella composizione del gruppo o nella persona del capogruppo sono comunicati al Presidente della Provincia.

I capigruppo possono partecipare ai lavori di tutte le commissioni con diritto di parola e di proposta.

CAPO VII LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 30 (Commissioni consiliari)

Il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni consiliari costituite, per quanto possibile, con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi nel consiglio.

Al Presidente della Provincia può essere chiesto di intervenire alle sedute delle commissioni, al fine di fornire chiarimenti ed informazioni in merito all'attività dell'Ente. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ha diritto di partecipare alle sedute delle commissioni.

Il Consiglio provinciale, con Deliberazione presa a maggioranza dei componenti, provvede alla nomina della Commissione, determinandone le competenze e i componenti.

Art. 31
(Competenze)

Le Commissioni, si riuniscono per l'esame di questioni nelle materie di loro competenza, sulle quali devono riferire al Consiglio. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi, potendo presentare al Consiglio proposte di atti, di programmi e di provvedimenti, chiedendo al Presidente che siano iscritte all'ordine del giorno per la discussione in assemblea.

Art.32
(Presidenza)

Ciascuna commissione procede all'elezione del presidente. E' eletto presidente chi ottiene la maggioranza dei voti dei presenti alla seduta.
I presidenti delle commissioni consiliari possono essere revocati con la medesima procedura prevista per la nomina.

Art. 33
(Funzioni del presidente)

Il presidente della commissione convoca e presiede le sedute della commissione, predispone l'ordine del giorno, regola i lavori e dirige la discussione.

Art.3 4
(Lavori della Commissione)

Ciascuna commissione consiliare discute soltanto su materie di propria competenza
Il Presidente della Provincia può invitare i Presidenti delle commissioni ad inserire nell'ordine del giorno delle stesse uno o più argomenti.

Art. 35
(Convocazione)

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati - a mezzo posta elettronica certificata - a ciascun membro della Commissione almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica ventiquattro ore prima della data della riunione.

In ogni caso è prevista anche una chiamata telefonica da parte della Segreteria Generale, per ottenere conferma della partecipazione all'adunanza.

L'avviso di convocazione della commissione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato dal presidente della Commissione al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale.

Il Presidente della commissione consiliare è tenuto a convocare la commissione, entro il termine di dieci giorni, qualora lo richieda un terzo dei componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti di cui si chiedi la discussione. Se il Presidente della commissione consiliare non convoca la commissione medesima entro il termine sopraindicato, provvede il Presidente della Provincia.

Il Segretario Generale dispone che venga pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione l'elenco delle riunioni delle commissioni.

Art. 36 (Sedute e deliberazioni)

Le sedute delle commissioni sono valide purché intervenga almeno 1/2 dei componenti.

La commissione consiliare delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della commissione stessa.

Le sedute delle commissioni sono normalmente pubbliche, salvo il caso di seduta riservata stabilito dal presidente della commissione stessa.

Art.37(Verbale)

Delle sedute delle commissioni è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal presidente della commissione consiliare e dal funzionario addetto.

Ciascun membro della commissione può far inserire a verbale proprie dichiarazioni e richiedere copia del verbale e degli atti della commissione.

Art. 38 (Commissioni speciali)

Il consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse e complessità, e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca e di studio.

Le commissioni speciali, formate con criteri di proporzionalità fra i gruppi, sono istituite con deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con lo stesso atto si determinano i componenti ed il presidente della commissione stessa.

Art. 39

(Commissione pari opportunità)

La commissione per le pari opportunità, ha la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze della Provincia, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità donna-uomo.

Fanno parte della Commissione pari opportunità:

- Il Presidente della Provincia,
- Le componenti di diritto: consigliere provinciali, consigliera di parità;
- 5 donne (presidenti o componenti delle commissioni o consulte pari opportunità dei comuni, assessore, consigliere o sindache) indicate una per ciascuna da ogni articolazione territoriale zonale in propria rappresentanza;
- 5 donne indicate in rappresentanza di associazioni femminili a carattere provinciale.
- È possibile la partecipazione come uditrici di 5 donne quali rappresentanti di ulteriori associazioni femminili.

Il Consiglio approva il regolamento della Commissione.

La Commissione è presieduta da una donna, nominata dal/la Presidente della Provincia. La Commissione pari opportunità deve essere informata sul bilancio di previsione e su ogni atto programmatico dell'Ente avente ad oggetto iniziative per il conseguimento delle pari opportunità donna-uomo. La commissione può proporre al Consiglio ed al/la Presidente della Provincia l'adozione di atti e provvedimenti.

CAPO VIII LE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 40

(Prima seduta del consiglio)

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nella prima seduta il Consiglio procede alla convalida degli eletti.

I consiglieri provinciali entro 90 giorni dalla proclamazione sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni di cui all'art. 20 in adempimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di trasparenza e pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 41

(Iniziativa)

Il potere di iniziativa di atti di competenza del consiglio appartiene al Presidente della Provincia, all'Assemblea dei Sindaci, alle Commissioni consiliari, ai gruppi consiliari, nonché a ciascun consigliere.

Art. 42
(Ordine del giorno)

Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno della seduta.

L'ordine del giorno dei lavori del consiglio è formato dal Presidente della Provincia.

Art. 43
(Convocazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Provincia, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio, entro un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Il Presidente, nei casi di particolare necessità ed urgenza, può convocare sedute straordinarie del Consiglio o integrare l'ordine del giorno di una seduta del consiglio già convocata, con avviso anche telefonico almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 44
(Avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare;
- il giorno, l'ora e la sede della adunanza;
- la precisazione se l'iniziativa appartiene al Presidente della Provincia ovvero ad un quinto dei consiglieri;
- l'indicazione di eventuale prosecuzione in giorni successivi, con precisazione della data e dell'ora.

L'avviso è spedito, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail fornito dal consigliere, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso è prevista anche una chiamata telefonica da parte della Segreteria Generale, per ottenere conferma della partecipazione all'adunanza.

Scaduto il menzionato termine non è ammessa l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti aggiuntivi, ad eccezione delle richieste urgenti, le quali possono essere presentate sino a 24 ore prima dello svolgimento dell'adunanza.

Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso di prosecuzione - purché previsto già nell'avviso di convocazione originario - deve essere inviato ai soli consiglieri assenti.

I Consiglieri sono tenuti a comunicare immediatamente il nuovo indirizzo di posta elettronica presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni della Provincia.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del consiglio devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio della Provincia ed inseriti nel sito Internet dell'Amministrazione.

Contemporaneamente alla convocazione dovranno essere depositati presso la segreteria generale, per la libera consultazione, tutti gli atti e i documenti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 45

(Partecipazione dei consiglieri alle sedute)

Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute.
E' prevista la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione dei dati riferiti alle presenze ed alla partecipazione dei consiglieri alle sedute.

Art. 46

(Sedute pubbliche e sedute riservate)

Le sedute del consiglio provinciale sono pubbliche.
Il consiglio provinciale si riunisce in seduta riservata quando si tratti di questioni che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità delle persone o che comunque comportino valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per la Provincia o per terzi, la sua discussione pubblica, il consiglio, su proposta del Presidente o di quattro consiglieri, delibera il passaggio in seduta riservata dandone atto a verbale con esplicita indicazione dei motivi.

Durante la seduta riservata restano in aula il Presidente della Provincia, i componenti del consiglio e il Segretario Generale della Provincia, vincolati al segreto d'ufficio. Non è ammessa la registrazione degli interventi e il verbale dovrà essere redatto in forma indeterminata.

Art. 47

(Sedute aperte)

Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio provinciale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali argomenti, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola disciplinato secondo le modalità previste dal presente Regolamento per i consiglieri.

CAPO IX

SVOLGIMENTO DEI LAVORI, DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art.48

(Apertura della seduta e verifica del numero legale)

Entro sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente della Provincia apre la seduta e invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello.

Se i consiglieri presenti non raggiungono il numero richiesto per rendere valida la seduta, il Segretario Generale la dichiara deserta stendendone il processo verbale che contiene i nomi degli intervenuti, il Presidente aggiorna la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora e non superiore a due ore.

Se il Consiglio non è in numero legale la seduta è dichiarata sciolta.

La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. E' facoltà del presidente interrompere la seduta fino a 30 minuti per consentire di recuperare il numero legale dei componenti.

Art. 49

(Approvazione del verbale)

La seduta inizia con l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Sul verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero.

Art. 50

(Comunicazioni del presidente)

In apertura di seduta il Presidente della Provincia svolge eventuali comunicazioni mettendo i consiglieri al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza. Sulle comunicazioni può intervenire un consigliere per ciascun gruppo.

Art. 51

(Durata degli interventi dei consiglieri nella discussione)

Il Presidente della Provincia, stabilisce la durata degli interventi nelle discussioni aventi ad oggetto l'esame e l'approvazione dei bilanci, l'approvazione del documento di indirizzo generale di governo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato proposto dal Presidente della Provincia, la discussione sulle dimissioni presentate dal presidente della Provincia, l'elezione dei rappresentanti del consiglio in enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione provinciale.

Art.5 2
(Questione sospensiva e pregiudiziale)

Prima dell'inizio della discussione su un argomento ciascun consigliere può presentare una questione pregiudiziale o sospensiva. Quando la discussione sia già iniziata è necessaria la presentazione da parte di almeno tre consiglieri. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.

La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.

A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento cui si riferisce. Sulle predette questioni hanno facoltà di intervenire, oltre al proponente, un oratore a favore ed uno contro, per non oltre tre minuti ciascuno.

Sulle questioni sollevate decide il consiglio con voto palese.

Art. 53
(Fatto personale e fatto lesivo della onorabilità)

E' fatto personale il ritenersi attaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale, e il Presidente decide in merito. Se il consigliere insiste, decide il consiglio provinciale, senza discussione, con voto palese.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio provinciale o comunque discuterli.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti consigli provinciali, i consiglieri che di essi abbiano fatto parte hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

Quando, nel corso di una discussione, un consigliere si ritenga accusato di fatti lesivi della propria onorabilità, egli, precisando per scritto le frasi riferite ai fatti medesimi, può chiedere al presidente di nominare una commissione che giudichi il fondamento dell'accusa. Il Presidente decide in merito. Se il consigliere insiste, decide il consiglio provinciale, senza discussione, con voto palese.

Alla commissione è assegnato un termine per presentare le proprie conclusioni. Non è ammessa la pubblicità dei lavori della commissione. La seduta nella quale vengono precisate le conclusioni è riservata. Le conclusioni stesse sono presentate al consiglio provinciale, il quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

Art. 54
(Richiami all'argomento)

Se il presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il consiglio provinciale, senza discussione, decide con voto palese.

Art. 55
(Rifiuto di interventi)

Il Presidente può interrompere qualsiasi intervento formulato con frasi sconvenienti o relativo ad argomenti estranei alla discussione o che abbia palese intento dilatorio, e può rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il presidente si rimette al Consiglio, che decide, senza discussione, con voto palese.

Art. 56
(Ordini del giorno)

Durante la discussione generale di un argomento possono essere presentati ordini del giorno riguardanti il contenuto dell'atto.
Gli ordini del giorno vanno illustrati dai presentatori nel corso degli interventi in sede di discussione generale.

Il consiglio decide sugli ordini del giorno presentati con voto palese.

Art.57
(Presentazione e svolgimento degli emendamenti)

Ogni consigliere ha diritto di presentare emendamenti fino al momento del passaggio della proposta di deliberazione in votazione.

Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.
Il presidente può stabilire la inammissibilità di emendamenti privi di reale portata modificativa.

Art. 58
(Votazione)

La votazione sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno si svolge secondo le modalità seguenti:

- le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sulla proposta di deliberazione;
- le proposte di emendamenti sono votate prima dell'articolo o della parte dell'atto cui si riferiscono;

Il Presidente della Provincia ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Il consiglio provinciale vota di regola in forma palese mediante sistema elettronico o, qualora lo richiedano almeno 3 (tre) consiglieri, per appello nominale.

La richiesta di votazione per appello nominale può essere presentata fino al momento in cui il Presidente abbia invitato il Consiglio stesso a votare.

La votazione può essere soggetta a riprova: la richiesta va fatta dopo la conta e l'annuncio dei voti a favore e di quelli contrari e prima della proclamazione del risultato. Il presidente decide sul risultato della prova e della riprova che, se necessario, possono ripetersi.

Per il voto con appello nominale, il presidente indica il significato del sì e del no procedendo in ordine alfabetico.

In caso di votazione su persone si procede alla votazione a scrutinio segreto mediante schede.

Nelle votazioni per le nomine, al fine di garantire la pluralità delle rappresentanze e salvo quanto disposto da norme specifiche, si adotta il sistema del voto limitato ai due terzi dei candidati da eleggere. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui i candidati da eleggere siano due il voto è limitato ad un solo nominativo.

Art. 59

(Validità delle deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio provinciale sono valide quando alla votazione partecipino almeno 7 consiglieri e le deliberazioni ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge, richieda una maggioranza qualificata.

Nel caso in cui il calcolo della maggioranza dei consiglieri riporti una cifra decimale, questa, qualunque essa sia, si arrotonda all'unità superiore.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione non sono computati fra i presenti e i votanti a condizione che escano dall'aula. Sono computati fra i presenti gli astenuti e coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione senza uscire dall'aula. Sono computati tra i votanti gli astenuti.

Art. 60

(Annullamento e ripetizione della votazione)

Quando il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, o se si verificassero altre irregolarità, il presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art.61
(Proclamazione del risultato della votazione)

Il risultato della votazione del consiglio provinciale è proclamato dal presidente, il quale deve indicare il numero dei voti a favore, dei voti contrari e degli astenuti.

Art.62
(Partecipazione alle sedute del Consiglio)

Il Segretario Generale della Provincia partecipa ai lavori consiliari e coordina la redazione del verbale.

Qualora, nel corso di una seduta, su una proposta di delibera vengano proposti ed accolti emendamenti che richiedano l'espressione di un nuovo parere, il Presidente ne curerà l'acquisizione immediata, ove possibile, dai Dirigenti e Responsabili dei singoli servizi, dal Responsabile di ragioneria, qualora l'emendamento comporti una attestazione di copertura finanziaria, dal Segretario Generale.

Se gli emendamenti proposti richiedono un ulteriore esame di legislazione e giurisprudenza che il Segretario Generale non può effettuare all'istante, o un approfondimento della questione di copertura finanziaria il Presidente propone il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta.

CAPO X
ORDINE DELLE SEDUTE

Art.63
(Ordine delle sedute)

Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama e può disporre l'inserimento del richiamo nel verbale.

Se il consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda in ingiurie, minacce o vie di fatto, provochi tumulti o compia comunque atti di particolare gravità, il presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua espulsione dall'aula per il periodo restante della seduta. Se il consigliere non ottempera all'invito di lasciare l'aula, il presidente sospende la seduta e adotta le disposizioni necessarie perché l'ordine sia eseguito e il consiglio provinciale possa svolgere con regolarità i propri lavori. Il presidente può disporre ulteriori provvedimenti rispetto alla gravità dei fatti verificatisi nel corso della seduta. Di tutti i provvedimenti adottati è fatta menzione nel verbale.

Art.64
(Comportamento del pubblico)

Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da manifestazioni plateali di assenso o dissenso e da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il presidente può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi in altro modo lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

Art.65
(Verbale)

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal consiglio provinciale.

I verbali sono redatti a cura del Segretario Generale. Per la stesura degli stessi il Segretario Generale è coadiuvato da funzionari della segreteria generale.

Il verbale rappresenta il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Esso contiene l'indicazione dei punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni su ogni proposta di deliberazione.

Dal verbale risulta se la seduta sia pubblica, riservata o aperta, e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati in modo sintetico.

Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto ed allegato agli atti del Consiglio. Ogni consigliere può chiedere che nel verbale della seduta sia riportata una propria breve dichiarazione o, in modo sintetico, i motivi di un voto.

Il verbale della seduta riservata deve essere redatto in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone o discredito all'amministrazione.

Il verbale delle adunanze consiliari è firmato dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale. La firma del Segretario Generale attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di approvazione dello stesso nelle successive sedute del Consiglio provinciale.

Le sedute del Consiglio provinciale, di norma, sono registrate per essere successivamente trascritte. Non si potrà procedere alla registrazione delle sedute segrete o riservate.

Il verbale viene depositato, a disposizione dei consiglieri, tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione. Ogni volta che un consigliere lo richieda, si procede alla lettura della parte del verbale che allo

stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o integrazioni. Ultimata l'eventuale lettura, il Presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni relative al verbale.

Se un consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato, modificato od inserito a verbale. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata. Formulata una proposta di rettifica, il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata. Altrimenti essa è messa in votazione con voto palese.

A conclusione il Presidente mette in votazione il verbale della seduta. Gli originali dei verbali delle sedute del consiglio provinciale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Generale.

Art.66

(Presentazione del Programma di Governo)

Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio - entro 90 giorni dalla seduta di insediamento - il Programma di Governo.

Tale documento contiene le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica, inoltre, le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute. Se durante il mandato presidenziale, a seguito di elezioni, viene rinnovato il Consiglio Provinciale il Presidente presenta, alla prima seduta utile, il programma di Governo al neo eletto Consiglio.

Il presidente provvede a far pervenire copia del documento ai consiglieri.

CAPO XI

STEMMA, GONFALONE E SALA DEI GRANDI

Art. 67

(Uso dello stemma e del gonfalone)

Lo stemma della Provincia di Arezzo è stato ufficialmente concesso con Regio Decreto 30 agosto 1914, visto e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 29 novembre 1914, e le cui caratteristiche sono descritte nello statuto provinciale.

La Provincia di Arezzo è decorata di Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 31 maggio 1984). La motivazione della concessione è riportata nello statuto provinciale.

Sugli edifici di proprietà provinciale può essere apposto lo stemma della Provincia di Arezzo.

Su tutti gli atti e documenti pubblici nella Provincia compreso sigillo e timbri, è obbligatoria l'apposizione dello stemma.

E' fatto divieto di riprodurre lo stemma per fini commerciali o nelle competizioni elettorali .

Per particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario, il Presidente della Provincia, con proprio atto, può autorizzarne la riproduzione solo in caso di partecipazione della Provincia alle iniziative di cui trattasi e previa richiesta scritta da parte degli organizzatori.

Il gonfalone della Provincia reca la Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana della quale la Provincia stessa è stata decorata.

Il gonfalone della Provincia, congiuntamente alla Bandiera della Repubblica Italiana, a quella dell'Unione Europea ed a quella della Regione Toscana, deve essere sempre esposto nella sala consiliare (Sala dei Grandi) durante le sedute del consiglio provinciale.

E' fatto divieto di utilizzare il gonfalone della Provincia per fini commerciali o nelle competizioni elettorali.

Art.68

(Concessione in uso della “Sala dei Grandi” e/o dell' “Atrio d'Onore” e/o della “Sala Fanfani”)

La “Sala dei Grandi” del palazzo provinciale, il sottostante “Atrio d'Onore” e la “Sala Fanfani” possono essere concessi in uso da parte dell'Amministrazione, anche separatamente, compatibilmente con la destinazione primaria di tali ambienti, per differenti iniziative e manifestazioni.

La concessione è stabilita dal Presidente della Provincia solo a favore di Enti ed Organizzazioni, che ne facciano richiesta con istanza scritta, da presentare alla Provincia almeno 10 giorni prima della data per cui si richiede la disponibilità di tali locali.

Dalla domanda dovrà risultare, oltre alla data per la quale si chiede l'uso dei locali, la durata presumibile (in ore) della occupazione e la natura della manifestazione.

In caso di concomitanza della data per cui è richiesto l'uso della sala con altre iniziative, la precedenza è data dall'ordine di presentazione delle domande, salvo particolari casi sui quali deciderà, comunque, il Presidente della Provincia.

I locali sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano ed il concessionario non potrà apportare alcuna modificazione agli stessi e a tutto ciò che in essa vi trovi.

Il richiedente, all'atto della concessione, è tenuto a corrispondere alla Provincia, mediante versamento nelle casse provinciali, da eseguire prima dell'inizio della manifestazione, le seguenti somme, a carattere forfettario ed omni comprensivo:

€ 100,00= per ogni giornata di utilizzo della “Sala dei Grandi”, qualora la manifestazione si svolga interamente nell'arco della mattina (dalle ore 8:00 alle ore 14:00), o nell'arco del pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00);

€ 150,00= per ogni giornata di utilizzo della “Sala dei Grandi”, qualora la manifestazione si svolga per tutto l’arco della giornata (dalle ore 8:00 alle ore 20:00);

€ 50,00= per ogni giornata di utilizzo della “Sala Fanfani”, qualora la manifestazione si svolga interamente nell’arco della mattina (dalle ore 8:00 alle ore 14:00), o nell’arco del pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00);

€ 250,00= per l’utilizzo separato dell’ “Atrio d’Onore” per organizzare mostre/manifestazioni della durata massima di giorni dieci; per ogni giornata di utilizzo in più, dovranno essere corrisposte ulteriori € 50,00= per ogni giorno.

Non potrà concedersi, di norma, l’uso dei locali oltre le ore 20:00.

L’accesso alla “Sala dei Grandi” o alla “Sala Fanfani” può avvenire, se le condizioni tecniche lo consentono, dall’ingresso esterno posto in Via Ricasoli, n.44. Il servizio di portineria o la Polizia Provinciale curerà la chiusura degli accessi ai locali destinati ad uffici.

A salvaguardia dell’immagine istituzionale della Provincia è fatto divieto al concessionario di apporre alle porte d’ingresso, nelle scale e nella facciata manifesti e altro materiale di pubblicità che potranno invece essere affissi nelle apposite bacheche predisposte dalla Provincia.

Nel caso di provvisori adattamenti, od allestimenti di carattere tecnico che si rendessero utili o necessari per particolari manifestazioni, gli stessi dovranno essere richiesti nella domanda di concessione ed essere eseguiti a cura e spese del richiedente, senza recare alcun danneggiamento, solo dopo l’assenso dell’Amministrazione e sotto la sorveglianza dell’Ufficio Tecnico della Provincia. Il concessionario è tenuto a riconsegnare i locali al termine dell’uso provvedendo alla rimessa in pristino ed allo sgombero da tutto quanto non sia di pertinenza.

Il concessionario è tenuto a dare comunicazione alla Provincia, con la massima sollecitudine e non oltre le ore antimeridiane del giorno successivo, di ogni danno o guasto che potesse essersi verificato nei locali concessi od agli impianti. Il concessionario, con la richiesta, assume ogni responsabilità ed onere relativo ai danni che potessero essere arrecati ai locali ed a quant’altro in uso. Il concessionario è tenuto, altresì, a munirsi delle eventuali autorizzazioni che potessero occorrere, anche della Autorità di P.S., in relazione alla manifestazione indetta.

In ogni caso, stante la natura privata dei locali, non sono consentite manifestazioni pubbliche o aperte, liberamente e senza limiti, al pubblico, né manifestazioni riservate a partecipanti a pagamento o, più in generale, per attività promozionali, commerciali e private.

Il concessionario, con la semplice richiesta, si impegna a non usare i locali per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, a non cedere ad altri l’uso dei locali, al pieno rispetto delle norme indicate nel presente articolo che si intende interamente cognito ed accettato, e, comunque, esonera l’Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi responsabilità di ogni genere.

Con atto separato della Amministrazione viene approvata la modulistica conforme alla presente disciplina. Nello stesso potrà essere prevista la possibilità che in

talune ipotesi il richiedente depositi anche una cauzione di importo adeguato a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte verso l'Amministrazione.

La Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio, la potestà di limitare la possibilità di utilizzo dei locali per esigenze dettate dalla normativa in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle persone.